

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 4 marzo 2015 n. 1

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 4 marzo 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e l'art. 32 della medesima legge

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1

1. Le Commissioni permanenti sono organi interni del Consiglio dell'Ordine. Ad esse vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materia o aree tematiche, e svolgono funzioni consultive, conoscitive e referenti.

2. Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale ed organizzativa, informando periodicamente il Presidente del Consiglio e, comunque, agendo in conformità con il Programma del Consiglio stesso.

3. Il consigliere Segretario dà pubblico avviso, nelle forme che riterrà opportune e comunque mediante pubblicazione nel sito web del C.O.A., dell'avvenuta istituzione delle Commissioni e dei nominativi dei singoli Commissari che la compongono.

Articolo 2

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

I. COMMISSIONE FORMAZIONE E REVISIONE STATUTI GENERALI E REGOLAMENTI CONSILIARI

II. COMMISSIONE BIBLIOTECA, CASSETTE – ATTIVITA', FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO DELL'ORDINE FORENSE ONLUS PERUGIA

III. COMMISSIONE PRATICA COLLOQUI E GIURAMENTI

IV. COMMISSIONE DIFESE D'UFFICIO

V. COMMISSIONE VIGILANZA SULLA CONDOTTA DEGLI ISCRITTI

VI. COMMISSIONE NOTIZIARIO- SITO INTERNET - RAPPORTI CON LA STAMPA E PUBBLICO-INFORMATICA GIURIDICA E VALUTAZIONE CONVENZIONI

VII. COMMISSIONE PARCELLE CIVILI/PENALI E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E RICORSI IN PREVENZIONE

Ordine degli Avvocati di Perugia

VIII. COMMISSIONE ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/REVISIONE ALBO

IX. COMMISSIONE RAPPORTI CON ORGANISMI, ASSOCIAZIONI FORENSI E FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA "GIOVANNI DEAN"

X. COMMISSIONE RAPPORTI CON UFFICI GIUDIZIARI E OSSERVATORIO

XI. COMMISSIONE FORMAZIONE E ACCREDITAMENTI

XII. COMMISSIONE SPORTELLO PER IL CITTADINO E COMITATO PARI OPPORTUNITA'

XIII. COMMISSIONE RAPPORTI ISTITUZIONI E UNIVERSITÀ

XIV. COMMISSIONE SPORTELLO S.O.S. INFORMATICO

Articolo 3

1. Ogni Consigliere è assegnato ad una o più Commissioni.

2. Ciascuna Commissione è formata da almeno n. 3 Consiglieri ed è coordinata da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni e delle proposte votate a maggioranza dal Consiglio, nel rispetto del criterio e dei principi dell'equilibrio di genere e delle minoranze rappresentative.

3. Il Presidente del Consiglio provvede anche alla sostituzione, temporanea o permanente, di ciascun Commissario, senza alterare laddove possibile il rapporto di genere o di rappresentanza già stabilito all'interno della Commissione.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo che precede valgono, per quanto applicabili, anche nell'ipotesi in cui il Consiglio, nella formazione delle Commissioni, determini di avvalersi anche di componenti esterni.

2. Il Presidente del Consiglio sceglie preferibilmente detti componenti sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative e/o dalla pregressa qualifica di Consigliere dell'Ordine del prescelto.

Articolo 5

Alla prima riunione di ciascuna Commissione, il Coordinatore nominato determina, unitamente agli altri componenti, il calendario degli incontri e le modalità di esercizio dei compiti assegnati ed esercita il potere di delega d'incarico a professionisti esterni, ove espressamente conferita dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6

Ogni modifica, variazione o integrazione del presente regolamento è adottata con delibera consiliare presa a maggioranza.